impatti sono valutati ripetutamente. Dall'altro, evidenziano la flessibilità dell'Air, che deve essere proporzionata alla portata della proposta di regolazione e dei suoi impatti previsti: da ciò deriva che la struttura di ciascuna Air può essere soggetta a variazioni. Le innovazioni più significative riguardano, comunque, l'approccio alla valutazione dell'impatto delle proposte, riconducibile a tre ampie categorie: a) analisi dei costi e dei benefici aggregati e monetizzati; b) effetti distributivi; c) questioni di lungo termine, di difficile monetizzazione. L'obiettivo che OFGEM si prefigge con le nuove Linee guida è quello di considerare tali aspetti in modo maggiormente integrato.

In **Francia**, la Commissione senatoriale per il controllo dell'applicazione delle leggi, istituita con una deliberazione del *Bureau* del 16 novembre 2011, ha, fra l'altro, il compito di informare il Senato sulla messa in opera e sulla concreta applicazione delle leggi. La Commissione svolge la sua attività sulla base di un programma di lavoro annuale, approva relazioni (rapports) su ciascuna questione esaminata e presenta una Relazione annuale sull'attività svolta. L'ultima Relazione annuale è quella dell'11 giugno 2013. In questo documento, la Commissione ha fornito una valutazione ancora non pienamente soddisfacente rispetto alla nuova attività legata alla valutazione degli effetti delle leggi approvate. Si sottolineano, in particolare, quattro casi di mancata trasmissione al Parlamento delle relazioni sugli effetti delle misure adottate.

A livello internazionale, negli **Stati Uniti** lo scorso aprile l'*OIRA* (*Office of Information and Regulatory Affairs*) del Governo federale ha presentato al Congresso la bozza di Report al Congresso sui costi e benefici delle regolazioni federali, "2013 Draft Report to Congress on the Benefits and Costs of Federal Regulations and Agency Compliance with the Unfunded Mandates Reform Act", in ottemperanza al "Regulatory-Right-To-Know Act" (RRKA), del 2000. A oggi non è stata ancora pubblicata la versione definitiva del Report. Nella bozza di aprile sono sintetizzate le stime monetarie, effettuate dalle Agenzie federali di regolazione, dei costi e benefici dei più rilevanti provvedimenti normativi da esse adottati negli ultimi dieci anni (ottobre 2002 – settembre 2012) ed esaminati dall'OMB (*Office of Management and Budget*, a cui fa capo l'OIRA). Nel Report si dà, quindi, conto dell'implementazione, per l'anno 2012, dell'Executive Order n. 13563, sull'adozione di strumenti per la qualità della regolazione, da parte delle Agenzie federali.

Fra le raccomandazioni per la revisione della regolazione, l'OIRA ribadisce anche per il 2013 alcuni principi di buona regolazione, già largamente promossi e tutelati, sul piano teorico, dal Governo federale: a) favorire la partecipazione pubblica e la trasparenza normativa mediante un linguaggio semplice; b) rendere l'analisi oggettiva e rigorosa di costi e benefici parte integrante del normale processo di regolazione; c) fare riferimento a quanto emerge dalla *retrospective review* (di

cui agli Executive Orders nn. 12866 e 13563), non soltanto per prendere decisioni oggettive su specifici atti normativi, ma anche per una corretta interpretazione di precedenti analisi di impatto ex ante che presentassero quantificazioni scorrette o incomplete; d) uniformare, infine, le priorità di regolazione delle Agenzie a tutti i livelli gerarchici interni.

Il **Brasile** ha confermato anche nel 2013 la sua attenzione verso i temi dell'analisi di impatto regolatorio. Il PRO-REG, *Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em Regulação*, ha proseguito anche nel corso del 2013 le sue attività formative e di supporto per l'introduzione dell'Air in Brasile. In particolare, progetti sperimentali attualmente coinvolgono nove agenzie federali di regolazione, affiancati da specifici corsi di formazione per gli amministratori.

Inoltre, fra le varie iniziative di formazione e sensibilizzazione tenute nel corso dell'anno si segnalano: il Workshop sulla valutazione d'impatto, tenutosi il 23 maggio 2013, presso la ENAP, *Escola Nacional de Administração Pública*, e il Seminario internazionale, tenutosi il giorno successivo presso il Palazzo presidenziale, sempre sullo stesso tema.

Inoltre, il 7 e l'8 maggio scorsi, alcuni rappresentanti delle agenzie brasiliane di regolazione si sono recati per una visita tecnica presso le sedi della Commissione europea, allo scopo di stabilire contatti di collaborazione in materia di Air e di studiare l'eventualità di un programma di cooperazione e interscambio tra il Brasile e l'Unione europea.

Anche in **Messico** prosegue la collaborazione tra l'OCSE e il governo federale per il rafforzamento della capacità normativa. Nel corso del 2013, dal 23 al 25 settembre, è stato realizzato un Workshop sulla valutazione della concorrenza nell'Air[14]. Già alla fine del 2012, il 16 novembre, il Manuale sull'Air vigente era stato modificato per consentire l'introduzione di due tipologie aggiuntive di Air, nel solco dei nuovi intendimenti dell'OCSE: quelle ad alto impatto, con analisi dell'impatto sulla concorrenza e quelle a impatto moderato, con analisi dell'impatto sulla concorrenza.

Il Messico, che vanta ormai un'esperienza ventennale nell'applicazione dell'Air, ha puntato negli ultimi anni all'implementazione di una politica di miglioramento della qualità normativa, coinvolgendo diverse istituzioni: la COFEMER, Commissione federale per il miglioramento della regolazione, il Ministero dell'economia e il Ministero della pubblica amministrazione.

Nella Regulatory Reform Review of Mexico, pubblicata dall'OCSE nel 2013, vengono individuati alcuni aspetti da tenere presenti per avviare una autentica cultura "whole-of-government", condivisa a tutti i livelli di governo, per il miglioramento della capacità regolatoria: in

[14] http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/ria-competition-mexico.htm.

particolare, si fa riferimento agli aspetti di indipendenza, efficienza e *accountability* dei regolatori, nonché alle diverse sfide poste dalla *governance* multilivello.

ALLEGATO B

Esperienze nelle Regioni

Abruzzo

Come da informazioni comunicate dal Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi del Consiglio regionale dell'Abruzzo, risulta che tale Servizio nell'anno 2013 ha predisposto n. 73 schede ATN relative ai progetti di legge regionali, che contengono link di collegamento ipertestuale alle fonti normative.

Le stesse schede contengono inoltre la riscrittura del testo sulla base delle regole di *drafting*.

Le schede ATN sono inviate esclusivamente a mezzo mail a tutti i Consiglieri ed alle strutture regionali competenti per la materia oggetto di intervento.

Inoltre, è stato sviluppato uno strumento di controllo sull'applicazione del "Manuale per la redazione dei testi normativi", approvato dal Consiglio regionale in data 29 giugno 2004, che si sostanzia nell'elaborazione di schede istruttorie predisposte dal Servizio stesso, in cui si rilevano le eventuali difformità del testo normativo rispetto alle regole di *drafting*, con contestuale proposta di riformulazione del testo.

Con una attività di monitoraggio successiva all'approvazione di ciascuna legge regionale, viene redatta una scheda che contiene tutti gli elementi identificativi della legge e del progetto di legge che l'ha originata verificando, tra l'altro, il grado di recepimento da parte della Commissione consiliare dei rilievi formulali dal Servizio in sede di istruttoria'legislativa.

Nell'anno 2013 sono state predisposte in totale n.59 schede tecniche (una per ogni legge promulgata nell'anno); tali schede sono disponibili per la consultazione sul sito internet del Consiglio regionale.

Nell'annuale rapporto sullo stato della legislazione regionale è dedicata una apposita trattazione al grado di adeguamento ai rilievi di *drafting* ed ATN effettuati nelle schede istruttorie predisposte dal Servizio legislativo, Qualità della legislazione e Studi.

Per quanto concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni di *drafting* formale, risulta che nel 2013 le Commissioni consiliari per 13 leggi licenziate (pari al 22%) hanno totalmente recepito le

segnalazioni; per 7 leggi licenziate (pari al 12%) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per 3 leggi (pari al 5%) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per 21 leggi (pari al 36%) il Servizio non ha effettuato alcuna segnalazione, ciò in quanto o il testo del progetto di legge era già *ab origine* in linea con le regole di *drafting* o il Servizio ha collaborato con il proponente alla stesura dell'articolato.

Per 3 leggi (pari al 5%), non è stato possibile verificare il grado di adeguamento da parte della Commissione consiliare ai rilievi formulati dal Servizio in sede di istruttoria legislativa dal momento che il testo è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame.

La scheda per l'istruttoria legislativa prevede un ulteriore controllo sulla coerenza ordinamentale del progetto di legge in relazione all'ordinamento regionale, al Titolo V della Costituzione e alla legislazione nazionale, nonché alla normativa comunitaria.

Per quanta concerne la verifica del grado di adeguamento da parte delle Commissioni consiliari alle segnalazioni relative all'analisi tecnico-normativa (ATN), risulta che nel 2013 le Commissioni consiliari per 7 leggi licenziate (pari al 12%) hanno totalmente recepito le segnalazioni; per 3 leggi licenziate (pari al 5%) hanno parzialmente recepito le segnalazioni; per 7 leggi (pari al 12%) non hanno recepito le segnalazioni, mentre per 27 leggi (pari al 46%) le osservazioni del Servizio non hanno evidenziato contrasti del progetto di legge con l'ordinamento costituzionale, comunitario, statale e regionale nonché con la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Riguardo a valutazioni di atti nomativi, è segnalata per il 2013 la nota informativa n.4 Ottobre 2013 sull'attuazione della legge regionale 31/2006 "*Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate*", curata dal Servizio Analisi Economica Statistica e Monitoraggio del Consiglio regionale, disponibile per la consultazione sul sito *internet* del Consiglio regionale.

Nell'anno 2013 è stata introdotta una clausola valutativa nell'art.28 della legge regionale 20 novembre 2013, n.42 (*Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alla legge regionale n. 18/2001, alla legge regionale n. 40/2010 e alla legge regionale n. 68/2012*); tale articolo prevede in particolare che la Giunta regionale renda conto al Consiglio sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e miglioramento organizzativo ed operativo del servizio di polizia amministrativa locale.

Calabria

Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è sottoposto dalla Regione a una specifica valutazione di qualità ed efficacia, ai sensi della clausola valutativa (art. 10) sul controllo sull'attuazione della legge regionale 18.12.2013, n. 53 "*Disciplina del Sistema Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale*" (pubblicata nel B.U. Calabria 16 dicembre 2013, n. 24, S.S. 27 dicembre 2013, n. 6).

Campania

L'art. 1 della legge regionale 25.07.2013, n. 7 (pubblicata nel B.U. Campania 5 agosto 2013, n. 43) ha modificato la *legge regionale 24 novembre 2001, n. 12* (disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) introducendo l'art. 5-quater che prevede la costituzione di un osservatorio generale cui compete, ai sensi del successivo art. 5-quinquies (recante clausola valutativa) predisporre una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti dalle attività svolte.

Emilia Romagna

La legge regionale n. 18 del 7 dicembre 2011, recante "*Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale, istituzione della sessione di semplificazione*" ha previsto una serie di interventi al fine di raggiungere degli effettivi livelli di semplificazione sia sul versante legislativo in termini di riduzione e miglioramento della produzione normativa sia sul versante amministrativo in termini di riduzione degli oneri amministrativi in capo ai cittadini e alle imprese.
In particolare, sul versante della semplificazione legislativa, la legge n. 18 ha individuato una serie di principi-guida finalizzati a sviluppare la qualità degli atti normativi, quali la puntuale analisi delle interrelazioni tra i diversi livelli di produzione normativa, al fine di contribuire al superamento della frammentarietà del quadro normativo e la chiarezza dei dati normativi; l'applicazione dei meccanismi di valutazione preventiva dell'impatto degli atti normativi sulla vita di cittadini e imprese secondo la disciplina statale dell'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.); l'introduzione sistematica negli atti normativi delle clausole valutative e dell'analisi costi-benefici anche attraverso la "misurazione degli

oneri amministrativi (M.O.A.).

La legge n. 18 ha previsto una sede di concertazione (il Tavolo permanente per la semplificazione, presieduto dalla Vice Presidente della G.R, al quale, oltre alla Regione, siedono anche le associazioni delle autonomie locali e quelle imprenditoriali c sindacali maggiormente rappresentative nel territorio e analisi tecnica) e una di analisi tecnica (il Nucleo tecnico che garantisce il coordinamento delle attività di approfondimento e analisi necessarie alle decisioni del Tavolo).

Il percorso delineato nella Legge n. 18 ha il suo fulcro nella cd. Sessione di semplificazione, cioè una sessione di lavori dell'Assemblea Legislativa dedicata al tema della semplificazione.

La Prima Sessione di semplificazione si a svolta nel novembre del 2012 e ha visto l'approvazione, con risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 3209/2012, di sei linee d'azione proposte e contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 983/2012

La prima linea di azione riguarda l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi; la seconda prevede la rilevazione dei procedimenti amministrativi per l'analisi e la valutazione permanente (A.V.P.); la terza è relativa agli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione; la quanta è inerente la misurazione degli oneri amministrativi (M.O.A.) a carico di cittadini e imprese nel settore edilizio; la quinta è rappresentata dall'archivio delle migliori pratiche amministrative; la sesta è dedicata alle semplificazioni in materia edilizia.

Tra le sei linee di azione, è in particolare la terza ("Gli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione - AIR, VIR e ATN") che si occupa della semplificazione normativa.

Gli esiti e gli sviluppi delle sei linee di azione ottenuti in questo primo anno di attuazione della legge sono stati valutati durante la Seconda Sessione di semplificazione, svoltasi il 17 dicembre 2013 e conclusasi con l'approvazione della risoluzione dell'Assemblea legislativa n. 4892/2013, con la quale sono state definite le linee di lavoro per il prossimo anno, orientate ad implementare anche le azioni conseguenti ai risultati del lavoro svolto finora.

La Terza Linea di azione per la semplificazione - dedicata a "Gli strumenti per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto della regolamentazione nell'esperienza della Regione - Air, Vir e Atn" - ha l'obiettivo di migliorare la qualità normativa attraverso l'analisi e l'implementazione di una serie di strumenti per la qualità della regolazione. In attuazione della Terza Linea e su mandato dell'Assemblea legislativa è stato innanzitutto

elaborato un ampio documento in cui sono stati illustrati il contesto europeo, statale e regionale in cui si stanno sviluppando i temi e gli strumenti della qualità della regolazione e sono state formulate indicazioni metodologiche e proposte operative al fine di incrementare e rendere più efficace l'utilizzo degli stessi nell'ordinamento regionale, anche in relazione al cd. "ciclo della normazione" (programmazione, realizzazione dei testi, attuazione della normativa, valutazione successiva e riprogrammazione).

Un'attenzione particolare e una priorità sono state dedicate alla necessità di una forte riduzione del patrimonio normativo della Regione Emilia-Romagna. Ad esito di una articolata attività di ricognizione delle disposizioni normative vigenti e di una successiva individuazione di quelle abrogabili in quanto superate, alla fine del 2013 è stata approvata la legge regionale 20 dicembre 2013, n. 27 (Abrogazioni di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali) che ha disposto l'abrogazione di 66 tra leggi e regolamenti regionali e più di 20 disposizioni normative. I successivi sviluppi delta Terza Linea prevedono l'ulteriore valorizzazione della qualità degli atti normativi attraverso l'implementazione o l'incremento delle tecniche di incremento della qualità normativa già in uso presso le strutture regionali, come l'analisi tecnico-normativa (A.T.N.), l'analisi dell'impatto della regolamentazione (A.I.R.) e la valutazione dell'impatto della regolamentazione (mediante l'applicazione della V.I.R. e la sistematicizzazione dell'inserimento delle clausole valutative nei testi di legge).

L'analisi tecnico-normativa viene svolta da tempo presso la Giunta regionale, pur in assenza di una specifica metodologia formale, nell'ambito dei procedimenti legislativi di iniziativa dell'esecutivo. Da due anni, il Servizio Affari Legislativi e qualità dei processi normativi della Direzione generale centrale Affari Istituzionali e Legislativi si è dotato per svolgere l'istruttoria dei progetti di legge di iniziativa della Giunta Regionale di una scheda per l'analisi tecnico-normativa e la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge. II contenuto di tale scheda e stato definito rielaborando il modello proposto per gli atti statali nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, "Tempi e modalità di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa". La scheda di ATN utilizzata per l'istruttoria normativa contiene gli elementi minimi e tipici di un'analisi tecnico-normativa (cioè, le ragioni e gli obiettivi dell'intervento; la compatibilità con l'ordinamento europeo, nazionale e regionale; gli elementi di quanta sistematica e redazionale del testo), nonché la descrizione del percorso attuativo della proposta normativa: previsione di poteri sostitutivi; incidenza sui procedimenti amministrativi pendenti e norme transitorie; eventuale previsione di atti successivi con valutazione della

congruità del termine per la loro adozione; effetti abrogativi espliciti ed impliciti; eventuali effetti retroattivi.

La scheda contiene inoltre la valutazione preventiva dell'impatto del progetto di legge sotto i profili istituzionale (quali rapporti il progetto prevede tra i diversi livelli di governo: conferimento di funzioni; sostituzione; concertazione eccetera); amministrativo (eventuale introduzione di nuovi strumenti di programmazione, di pianificazione, di semplificazione ecc.); organizzativo (eventuale creazione di nuove strutture, organismi, organi eccetera); procedimentale (impatto della riforma sull'assetto dei procedimenti, in relazione ai vari principi implicati; esempio: semplificazione, con l'eventuale riduzione dei termini finali e/o degli oneri amministrativi, partecipazione, con l'eventuale aggiunta o eliminazione di richieste documentali o diconsultazioni, ma anche trasparenza, qualità ecc.); degli oneri informativi ed amministrativi, introdotti od eliminati, a carico di cittadini ed imprese; finanziario (per verificare se il progetto prevede entrate - imposte, sanzioni ecc. - e/o spese - distinguendo tra quelle di investimento e quelle correnti).

Allo stato attuale, nell'ordinamento della Regione Emilia Romagna tale scheda rappresenta principalmente un sussidio di cui il Servizio Affari legislativi si avvale per approfondire ed esaminare in tutti i loro aspetti formali e sostanziali i progetti di iniziativa della Giunta, oltre che un utile strumento di documentazione dell'attività svolta; essa è archiviata tra gli atti del Servizio. Parte del contenuto della scheda di analisi tecnico-normativa trova la sua tradizionale sede nell'ambito della relazione illustrativa del progetto di legge, che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione insieme al progetto.

Nel corso del 2013 è proseguita l'attività di analisi tecnico-normativa (ATN) mediante l'utilizzo di tale scheda nel corso dell'istruttoria dei progetti di legge regionali; a conclusione della fase istruttoria, i progetti di legge di iniziativa della Giunta sono vistati dal Direttore generale Affari istituzionali e legislativi e dal Responsabile del Servizio Affari legislativi e qualità dei processi normativi e trasmessi alla Giunta per l'approvazione.

Come detto, la scheda di analisi tecnico-normativa contiene alcuni elementi di analisi di impatto, ma l'obiettivo è quello di sviluppare una più ampia ed autonoma analisi dell'impatto della regolazione che diventi, come già quella relativa all'ATN, di natura sistematica e che accompagni tutte le proposte di legge già nella fase della progettazione e ell'elaborazione normativa. Il Documento elaborato in attuazione della Terza Linea ha analizzato preliminarmente alcune delle principali problematiche che l'applicazione di tale istituto ha incontrato sia nell'esperienza statale sia in quella regionale, e si è concentrato in

particolare su alcuni temi quali le finalità dell'istituto, i costi in relazione ai benefici, le modalità di selezione degli atti sui quali effettuare l'AIR. L'obiettivo del 2014 è quello di arrivare a definire un nuovo modello di AIR, condiviso con i vari settori della Giunta e dell'Assemblea legislativa, che, tenendo conto delle migliori esperienze europee, nazionali e regionali, dia vita ad un schema standard di analisi calibrato sulle esigenze e le procedure della Regione Emilia-Romagna.

Le clausole valutative rappresentano il principale strumento utilizzato allo stato attuale dalla Regione Emilia-Romagna per svolgere un'attività di monitoraggio dell'attuazione delle proprie leggi nonché di valutazione di impatto della regolamentazione e di valutazione ex post degli effetti della normativa regionale. Si tratta di un'attività da tempo esercitata dalla Regione Emilia-Romagna, che, a partire dal 2001 ha previsto in numerose leggi regionali un articolo recante la clausola valutativa. La legge regionale n. 18 del 2011 ha previsto l'introduzione sistematica delle clausole valutative negli atti normativi (non solo leggi regionali, ma anche regolamenti) approvati dalla Regione.

In relazione valutativa ex post, ai sensi dell'art 103, comma 3, del Regolamento interno, il Presidente dell'Assemblea legislativa segnala periodicamente alla Presidenza della Giunta le leggi contenenti clausole valutative; a seguito di tale segnalazione la Direzione Affari istituzionali e legislativi della Giunta contatta i referenti dei settori preposti all'attuazione delle leggi contenenti le clausole valutative segnalate. Sullo studio e l'applicazione delle clausole valutative è stato istituito un Gruppo di Lavoro misto Giunta – Assemblea. L'attività di monitoraggio delle scadenze dei termini previsti nelle clausole valutative e di supporto ai settori nell'elaborazione delle relazioni di ritorno ha consentito, nel corso del 2013, la trasmissione all'Assemblea Legislativa di 11 relazioni di ritorno; l'attività di valutazione circa la necessità o l'utilità di monitorare l'attuazione e gli effetti della legge mediante l'inserimento di una clausola valutativa nei progetti di legge regionali ha prodotto l'introduzione di due nuove clausole valutative (nelle leggi regionali n. 4 "*Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica*" e n. 5 "*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*"); l'attività di costante monitoraggio delle clausole sia in termini di adeguatezza della tempistica sia in termini di efficacia degli strumenti valutativi previsti e delle informazioni richieste hanno determinato la modifica di due clausole valutative in occasione di interventi modificativi delle normative che le contengono (modificate rispettivamente le clausole contenute nelle leggi regionali n. 24 del 2001 "*Disciplina generale dell'intervento*

pubblico net settore abitativo" e n. 11 del 2004 "*Sviluppo regionale della società dell'informazione*").

Friuli-Venezia Giulia

Clausole valutative sull'attuazione di normative e verifica dei risultati sono previste:

- dall'art. 11 della legge regionale 9.08.2013, n. 9 "*Interventi urgenti per il sostegno e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche alla L.R. n. 2/2012, alla L.R. n. 11/2009 e alla L.R. n. 7/2000*" (pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 agosto 2013, n. 32, S.O. 13 agosto 2013, n. 30);
- dall'art. 92 della legge regionale 4.04.2013, n. 4 "*Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alla legge regionale n. 12/2002 e alla legge regionale n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo*" (pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 10 aprile 2013, n. 15);
- dall'art. 7 della legge regionale 7.02.2013, n. 2 "*Modalità di erogazione dei medicinali e delle preparazioni magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche*" (pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 13 febbraio 2013, n. 7, S.O. n. 7).

Lazio

Con deliberazione di Giunta regionale 3 luglio 2013, n. 167 (recante modifiche del Reg. reg. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale") è stata introdotta la disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), facendo anche riferimento ai modelli utilizzati da altre amministrazioni.

Le modifiche al regolamento di organizzazione della Giunta regionale perseguono i seguenti obiettivi:

- colmare il vuoto normativo creatosi a seguito della soppressione della prevsione riguardante il passaggio tecnico-giuridico presso la struttura regionale "Affari giuridici e legislativi"degli schemi di proposte di legge e di regolamento, anche alla luce della riorganizzazione delle

strutture del Segretariato generale, presso il quale è incardinato l' "Ufficio legislativo", avente il ruolo di coordinamento centrale dell'attività normativa;

- disciplinare, per la prima volta organicamente, l'istruttoria relativa al "procedimento legislativo" di iniziativa della Giunta regionale e all'attività regolamentare;
- introdurre nell'ordinamento regionale strumenti quali: l'analisi preventiva dell'impatto della regolamentazione (AIR) sui cittadini e le imprese, con i relativi casi di esclusione ed esenzione; la verifica successiva dell'impatto della regolamentazione (VIR); la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese; la periodica manutenzione ed il riordino della normativa; le clausole valutative elative agli effetti prodoti dalla regolazione.

Come rilevato nella relazione inviata dall'Ufficio legislativo sulle esperienze in materia di AIR e VIR nel 2013, con la previsione di tali strumenti di qualità della regolazione si intende strutturare il procedimento legislativo e regolamentare come un processo circolare, senza soluzione di continuità, che, in prospettiva, implementi, anche nell'ordinamento regionale, il c.d. "ciclo della regolazione" di derivazione europea.

In coerenza con il nuovo modello organizzativo delle strutture della Giunta, è stata prevista presso ciascuna Direzione regionale l'istituzione di un'apposita struttura denominata "Affari generali", che assicuri, tra l'altro, il necessario raccordo operativo con l'Ufficio legislativo.

Sono stati previsti, poi, due uffici all'interno dell'Ufficio legislativo, ora struttura del Segretariato generale, uno riguardante le competenze in materia di AIR, che coordina e sovrintende all'applicazione dei diversi interventi normativi di iniziativa o di competenza della Giunta regionale, delle metodologie di analisi di impatto della regolamentazione e di verifica dell'impatto della regolamentazione, l'altro con competenze in materia di contenimento degli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese.

Di seguito alcuni cenni alla disciplina introdotta con il citato regolamento di organizzazione.

La Giunta regionale esercita l'iniziativa legislativa e la funzione regolamentare programmando, annualmente, le iniziative normative di competenza, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza.

L'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare è avviata dalle direzioni regionali competenti per materia e nel rispetto, in particolare, dei seguenti criteri generali:

a) chiarezza, organicità e semplicità delle forme;

b) snellezza delle procedure;

c) proporzionalità ed adeguatezza degli interventi normativi alla dimensione dei destinatari, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese.

L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) viene definito quale strumento di valutazione *ex ante* degli effetti delle politiche pubbliche, a supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.

L'AIR consiste in una valutazione, mediante comparazione di opzioni alternative, degli effetti che l'ipotesi di intervento normativo fa ricadere sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle amministrazioni pubbliche con particolare attenzione all'impatto concorrenziale.

La redazione della relazione AIR è preceduta da una adeguata istruttoria a cura della direzione regionale competente per materia comprensiva di fasi di consultazione, anche telematica, delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari diretti ed indiretti delle proposte di regolamentazione. Tale redazione deve sempre indicare le fonti da cui sono tratti i dati utilizzati per l'analisi.

L'AIR è preventivamente esclusa con riguardo alla redazione di:

a) modifiche dello Statuto;

b) leggi in materia elettorale;

c) normativa di recepimento comunitario che non comporti aggravi o nuovi costi;

d) leggi di approvazione di bilancio e di rendiconto, della legge finanziaria e leggi di contenimento della spesa;

e) disposizioni transitorie e di coordinamento, nonché disposizioni interpretative di norme previgenti o di adeguamento a decisioni giurisprudenziali nazionali o europee;

f) testi unici;

g) disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale.

La relazione illustrativa che accompagna gli atti normativi per i quali è esclusa l'AIR, in ogni caso, contiene:

a) l'individuazione dei destinatari pubblici e privati dell'intervento normativo;

b) la descrizione dei principali effetti positivi e negativi per i destinatari pubblici e privati dell'intervento normativo, nonché la stima dei principali costi di adeguamento attesi.

Si prevede una procedura di esenzione dall'AIR, in relazione all'oggettiva minor rilevanza dell'impatto dell'intervento desunta dai seguenti elementi, congiuntamente considerati:

a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità, tenuto conto dell'estensione temporale e della distribuzione tra le categorie dei destinatari;

b) risorse pubbliche impiegate di importo marginale;

c) numero esiguo dei destinatari.

Viene disciplinata anche la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) che, in quanto strumento di valutazione *ex post* degli effetti delle politiche pubbliche, consiste nella verifica a posteriori del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi tenendo conto dei dati e delle previsioni contenute nelle relazioni tecniche, redatte ex ante, quali in particolare l'AIR e l'analisi di impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI), al fine di verificare l'effettivo impatto, anche concorrenziale, degli atti normativi approvati sui destinatari, sulle attività dei cittadini, delle imprese nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni e sull'ordinamento.
La VIR si effettua dopo due anni dalla data di entrata in vigore dell'atto normativo e, successivamente, si svolge con cadenza biennale.
La VIR è svolta dalla direzione regionale cui compete l'iniziativa in ordine all'atto normativo oggetto di verifica; tale direzione regionale assicura la costante raccolta ed elaborazione dei dati necessari all'effettuazione della VIR, con particolare riguardo ai dati relativi agli indicatori di efficacia individuati nelle corrispondenti AIR; la VIR è documentata in apposita relazione (Relazione VIR).
La Relazione VIR specifica gli indicatori e le fonti informative utilizzate nel corso della verifica, tenuto conto delle risultanze delle consultazioni svolte e dando atto dell'attività di monitoraggio e raccolta dei dati effettuata nel tempo.
L'Ufficio legislativo è incaricato di assicurare il raccordo ed il supporto alle direzioni regionali per l'AIR e la VIR, coordinando e sovrintendendo all'applicazione delle metodologie e procedure dell'AIR e della VIR ai diversi interventi normativi, di iniziativa o di competenza della Giunta regionale. A tal fine è redatta anche un'apposita scheda di controllo.
Il quadro informativo dell'AIR e della VIR è integrato dagli elementi emersi in sede di consultazione, mediante la quale, la direzione regionale competente per materia all'istruttoria dell'iniziativa legislativa e regolamentare acquisisce da soggetti pubblici e privati, destinatari dell'intervento o coinvolti nella sua attuazione, elementi che, nel caso dell'AIR, afferiscono ai possibili contenuti dell'intervento in corso di elaborazione, ai dati e alle valutazioni dei possibili effetti attesi, e, nel caso della VIR, riguardano la valutazione dell'efficacia dell'intervento e dei suoi principali impatti.
Le consultazioni si svolgono secondo principi di trasparenza, chiarezza e completezza di informazione nell'esposizione di posizioni, analisi e proposte, nel rispetto delle esigenze di speditezza connesse al processo di produzione normativa, e di congruenza dei temi introdotti rispetto alle questioni oggetto dell'iniziativa legislativa e regolamentare. Le stesse sono gestite, tenendo conto dei costi e dei tempi che la partecipazione comporta e privilegiando soluzioni meno

onerose per i consultati, nonché curando la chiarezza e sinteticità dei documenti usati durante il loro svolgimento.

Al fine di conseguire la necessaria economicità, chiarezza e sinteticità degli interventi partecipativi, le direzioni regionali competenti per materia, in via generale o in relazione a ciascuna consultazione, elaborano preventivamente, modelli tipizzati, ad uso vincolato, di proposizione delle osservazioni, redatti in modo da assicurare, sia in forma di risposte sintetiche a questionari pertinenti, sia in forma di commenti di lunghezza prestabilita nel formato telematico, la costante speditezza e congruenza degli interventi stessi.

Nel regolamento in esame si opera inoltre un richiamo alle clausole valutative, introdotte dall'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (*Legge finanziaria regionale 2007*), quali disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà e criticità emerse in fase di applicazione.

Da segnalare infine la disposizione riguardante l'impegno della Giunta regionale a promuovere la periodica manutenzione dell'ordinamento normativo regionale, con particolare riferimento anche alla implementazione della normativa regionale vigente, sulla base degli esiti della valutazione dopo la verifica dell'impatto della regolazione e delle informazioni e dei dati emersi dalle clausole valutative.

Dalla data di approvazione della disciplina dell'AIR (di cui al citato regolamento di organizzazione) al 31 dicembre 2013, sono state effettuate Relazioni sull'analisi dell'impatto della regolamentazione per n. 7 provvedimenti:

- DGR 285 del 6.09.2013 (proposta di legge regionale su riordino associazionismo comunale e soppressione comunità montane);
- DGR 292 del 19.09.2013 (proposta di legge regionale recante modifiche a leggi regionali su materia diverse, quali settore edilizio, tutela ambientale e paesaggistica, decentramento);
- DGR 293 del 19.09.2013 (proposta di legge regionale recante modifiche a leggi regionali in settore edilizio e tutela paesaggistica);
- DGR 320 del 10.10.2013 (proposta di legge regionale su istituzione Garante dei diritti dei rifugiati);
- DGR 321 del 10.10.2013 (proposta di legge regionale su riordino dei servizi socioassistenziali);
- Legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10, concernente "*Disposizioni in materia di riordino delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale*");

- Proposta di legge regionale concernente "*Norme in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica per l'acquisizione di beni e servizi*".

Per quanto riguarda l'analisi tecnico-normativa (ATN), è stata effettuata dall'Area affari giuridici e legislativi e, successivamente, dall'Ufficio legislativo, su ogni proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale e su ogni regolamento, con la riformulazione del testo trasmesso dai diversi assessorati. In Consiglio regionale l'ATN è stata effettuata dal Servizio legislativo con la redazione di schede e di una relazione, trasmesse ai Presidenti di Commissione su ogni proposta di legge assegnata.
Nel corso del 2013 si è raggiunto il numero totale di n. 26 Analisi Tecnico Normative.

Il Reg. reg. 23-5-2013 n. 7 (recante modifiche al Reg. reg. 5 agosto 2005, n. 17) ha previsto l'istituzione del Comitato per la legislazione presso la Giunta regionale (composto da non oltre 8 componenti scelti tra professori e ricercatori universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati di Stato e dirigenti pubblici), chiamato ad esercitare una funzione di impulso e collaborazione per la predisposizione e ai fini dell'iter di approvazione delle leggi regionali e in particolare a: promuovere attività di semplificazione dell'ordinamento giuridico regionale; formulare proposte in merito alla individuazione delle materie e dei settori sui quali intervenire mediante abrogazione di leggi o regolamenti; esprimere parere sui progetti di testi unici regionali, di leggi di abrogazione generale, di leggi di riordino o manutenzione dell'ordinamento regionale; proporre misure a favore del decentramento delle funzioni amministrative al sistema degli Enti Locali e formulare proposte per garantire l'attuazione della normativa europea nelle materie di competenza regionale; esprimere pareri in merito alla formulazione delle norme finalizzate al controllo sull'attuazione delle leggi e alla valutazione degli effetti delle politiche regionali contenute nei progetti di legge; predisporre annualmente la relazione sullo stato di applicazione dell'AIR e della VIR, di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170.

Liguria

Con Dgr n 1102 del 06/09/2013 è stata approvata L'Agenda normativa 2013/2014.
L'agenda normativa indica, in particolare:

a) i provvedimenti normativi di riordino dell'ordinamento regionale;